Allegato A

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLE SPECIALE DISCIPLINA AUTORIZZATIVA STABILITA DALL'ART. 5 DELLA L.R. N. 29 DEL 2019, PER IL COMPLETO ADEGUAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZOOTECNICI AI REQUISITI STRUTTURALI DI BIOSICUREZZA E ALLE ALTRE MISURE DI POLIZIA VETERINARIA INTRODOTTE CON L'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 26 AGOSTO 2005, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Possono usufruire delle speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 («Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020») gli interventi edilizi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti avicoli e degli insediamenti produttivi zootecnici ai seguenti requisiti strutturali degli allevamenti di pollame.

In conformità all'art. 36, comma 3, della L.R. n. 24 del 20017, tutti gli interventi edilizi devono essere attuati prioritariamente attraverso il recupero o la sostituzione di fabbricati esistenti, dismessi o in corso di dismissione o inutilizzati. Solo nel caso in cui si dimostri l'assenza di ragionevoli alternative in termini di recupero o sostituzione di fabbricati esistenti, si potranno realizzare nuovi fabbricati, prioritariamente all'interno dell'area di pertinenza dell'allevamento o, in subordine, in adiacenza all'allevamento esistente. Le nuove costruzioni devono comunque avere destinazioni d'uso e dimensionamenti strettamente necessari per soddisfare i requisiti strutturali di seguito indicati.

Gli allevamenti di pollame, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, devono rispondere ai requisiti strutturali riportati di seguito.

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
   a) pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
   b) pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione;
   c) attrezzature lavabili e disinfettabili;
   d) efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni;
   e) le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione;
   f) i capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate;
   g) ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una struttura che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli

animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
   a) barriere (cancelli o sbarre mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, inoltre all'ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; deve essere presente un'area di parcheggio, situata preferibilmente all'esterno dell'allevamento, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento, alla quale deve essere possibile accedere solo attraverso la zona filtro. Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;
   b) area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e per quanto possibile, in considerazione della situazione ambientale, attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere obbligatoriamente fisse. Tutti gli allevamenti avicoli devono essere dotati di un impianto fisso preferibilmente automatizzato per la disinfezione degli automezzi. Laddove non fosse possibile l'automatizzazione dell'impianto di disinfezione, dovrà essere disponibile una procedura di disinfezione validata dal Servizio Veterinario competente. Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area ed essere disinfettati;
   c) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;
   d) per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento commerciale, un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
   e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;
   f) una zona filtro, posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di spogliatoio, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;
   g) uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
   h) idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;

i) altri edifici eventualmente presenti all'interno del perimetro aziendale (es: abitazione, depositi materiali non inerenti l'allevamento, etc.), non destinati all'attività dell'allevamento, devono essere separati per quanto possibile dall'area di allevamento al fine di impedire situazioni promiscue;
j) devono essere presenti una o più celle di congelamento per lo stoccaggio degli animali morti idonee per dimensioni e collocazione proporzionalmente a capacità produttiva, specie avicole allevate e orientamento produttivo dell'allevamento;
k) per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento. Per gli allevamenti già esistenti, se ciò non fosse possibile, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora anche questo non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
l) gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera devono garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno sessanta giorni, qualora sia richiesto dalle autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica.

3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.